

**Domanda di liquidazione controllata presentata dal debitore  
e verifiche del tribunale**

Tribunale di Larino, 2 dicembre 2025, Est. d'Alonzo.

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - Domanda proposta dal debitore in proprio – Ammissibilità – Verifica del requisito di meritevolezza – sussistenza.**

*All'esito delle modifiche apportate all'art. 269 CCII dall'art. 41 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, quando la richiesta di apertura della liquidazione controllata è presentata dal debitore, il Tribunale deve verificare, in sede di accertamento delle condizioni di ammissibilità della domanda, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.*



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI LARINO**

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

Dott. Rinaldo d'Alonzo                      Presidente-relatore ed estensore

Dott.ssa Stefania Vacca                      Giudice

Dott.ssa Giuliana Bartolomei                      Giudice

Nel procedimento n. 23/2025 sul ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promosso in proprio da

**D. G. (C.F.: \*)**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.11.2025, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Rileva *in primis* il collegio la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 c.c.i.i., trattandosi del Tribunale del luogo in cui il debitore, soggetto esercente l'attività d'impresa, ha la sede legale, come risulta dalla visura camerale.

Nel merito, la domanda è inammissibile.

1. Va premesso in esergo che a mente dell'art. 65 c.c.i.i., possono accedere alle procedure di sovraindebitamento (cioè alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore di cui al capo II del titolo IV, nonché alla liquidazione controllata, di cui al capo IX del titolo V), “i debitori di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c)”, vale a dire il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le startup innovative ex decreto-

legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché “*ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale*” (ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza).

Laddove dunque un soggetto eserciti attività di impresa, seppur in forma individuale, l’accesso alla liquidazione controllata è precluso ove si tratti di imprenditore così detto soprasoglia, poiché in tal caso costui sarebbe assoggettabile alla diversa procedura della liquidazione giudiziale. Invero, ai sensi dell’art. 2, comma 1 let. d) c.c.i.i. l’impresa “minore” (alla quale solo è riservato l’accesso allo strumento della liquidazione giudiziale) è l’impresa che presenta “congiuntamente” i seguenti requisiti:

- 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
- 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
- 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila

A proposito di questi ultimi la norma, nello alludere a debiti anche non scaduti, senza ulteriore specificazione, rende evidente che ne sia irrilevante la genesi, per cui di essi si dovrà tenere conto indipendentemente dalla causa, sicché ad esempio dovranno essere computati anche quelli al cui adempimento il debitore si sia obbligato quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone (a tale proposito la giurisprudenza ha chiarito a più riprese che “*La illimitata responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2313 cod. civ., trae origine dalla sua qualità di socio e si configura pertanto come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escusione del patrimonio sociale, in sede di esecuzione individuale, di cui all’art. 2304 cod. civ., richiamato dal successivo art. 2318. Il socio illimitatamente responsabile non può, quindi, essere considerato terzo rispetto all’obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni*”. Cass., Sez. I., n. 23669 del 06/11/2006).

Orbene, nel caso di specie, sebbene il gestore incaricato dall’OCC abbia riferito in udienza che l’esposizione debitoria complessiva è superiore al limite indicato dal surrichiamato indice normativo, rileva il collegio che al contrario essa è inferiore ad €. 500.000,00, per cui, non risultando superati neppure gli altri parametri di cui sopra, va escluso che l’imprenditore possa essere considerato “soprasoglia”.

2. Ciononostante, la domanda è inammissibile per un diverso profilo.

Afferma il gestore incaricato dall'OCC che “*La natura del monte debiti risulta essere strettamente connessa all'attività lavorativa svolta dall'odierno ricorrente, in quanto trattasi per la maggior parte di sanzioni per violazione del Codice della Strada e omesso versamento dei contributi Inps e Inail*” (il ricorrente è titolare di un'impresa di autotrasporti).

Questo dato fattuale pone il problema di domandarsi se anche per la domanda di accesso alla liquidazione controllata chiesta “in proprio” dal debitore si ponga la *vexata questio* della meritevolezza, e segnatamente se possa considerarsi “meritevole” il debitore che versi in una condizione di rilevante esposizione verso il fisco ed altri enti impositori, o che abbia determinato la sua condizione di sovraindebitamento a causa della sistematica commissione di illeciti amministrativi.

Il tema è brumoso, e le incertezze che sul punto si registrano in dottrina (anche fronte di un panorama giurisprudenziale assai scarno, soprattutto dopo l'avvento del codice della crisi) ne sono plastico indice.

2.1. Va premesso in argomento che l'inadempimento dell'imprenditore nei confronti dell'Erario genera, all'evidenza, grave allarme, in quanto esso costituisce la manifestazione sintomatica di una gestione dei propri affari in danno della collettività ed in violazione di principi costituzionali che impongono di concorrere alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva (art. 53 Cost.), di assolvere agli obblighi di previdenza ed assistenza verso i lavoratori (art. 38 Cost.), di operare nel rispetto delle regole della libera concorrenza (art. 41 c. 2 Cost.). Il medesimo disdoro colpisce colui che si renda autore di violazioni penali o amministrative, le cui sanzioni pecuniarie, non a caso, non beneficiano della esdebitazione, per espressa previsione dell'art. 278, comma 7 let. b) c.c.i.i.

È dunque lecito chiedersi se la condizione sopra descritta impedisca o meno al sovraindebitato di domandare al Tribunale l'apertura della sua liquidazione controllata.

2.2. A tal proposito occorre muovere dal postulato per cui la liquidazione controllata, così come le altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, perseguono la finalità di consentire al sovraindebitato di esdebitarsi e ripartire (*fresh start*). Tuttavia, a differenza di quanto accade nel concordato minore e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, laddove questo a questo approdo si giunge automaticamente attraverso la ristrutturazione e la soddisfazione almeno parziale dei creditori, nella liquidazione controllata (ma anche nella procedura di esdebitazione del debitore incapiente) occorre un ulteriore provvedimento giudiziale di natura «premiale», l'esdebitazione, non vincolato alla soddisfazione del ceto creditorio (art. 282 CCII)

La Direttiva n. 1023/2019 (cd direttiva *Insolvency*) all'art. 23 della non pone limiti all'esdebitazione che abbia ad oggetto passività nei confronti di soggetti pubblici, ma al comma 4 consente agli Stati membri di prevedere delle deroghe quando siano coinvolte «categorie

*specifiche di debiti*», ed a tale proposito con la sentenza, Sez. II, 7/11/2024, n. 289/23 la Corte di Giustizia Europea ha affermato, con riferimento al diritto spagnolo, che non osta al diritto unionale una normativa nazionale che escluda dall'esdebitazione i crediti di diritto pubblico, in quanto la loro soddisfazione riveste un'importanza particolare per una società giusta e solidale.

Sempre l'art. 23 stabilisce, inoltre, che gli Stati membri possano limitare l'accesso all'esdebitazione, sul piano soggettivo, agli imprenditori che abbiano agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi «*in modo disonesto o in malafede*» ai sensi del diritto nazionale, indicando così una casistica che secondo il richiamato arresto della giurisprudenza sovranazionale non è esaustiva, potendo il legislatore interno prevedere che l'accesso agli strumenti di esdebitazione sia precluso anche in presenza di una «*condotta negligente o imprudente*», senza che debba necessariamente ricorrere la malafede, purché deroghe siffatte siano debitamente giustificate in forza del diritto nazionale.

Più in generale, il primo considerando della direttiva si propone il chiaro obiettivo di apprestare strumenti di protezione in favore degli “*imprenditori onesti*”, aggiungendo al considerando n. 79 che “*Per stabilire se un imprenditore sia stato disonesto, l'autorità giudiziaria o amministrativa potrebbe tener conto di circostanze come: la natura e l'entità dei debiti; il momento in cui questi debiti sono sorti; gli sforzi compiuti dall'imprenditore per estinguergli e ottemperare agli obblighi giuridici, comprese le autorizzazioni e la necessità di una corretta contabilità; le azioni intraprese dall'imprenditore per vanificare le azioni di rivalsa dei creditori; l'adempimento degli obblighi che incombono, nel caso di una probabilità di insolvenza, all'imprenditore che è dirigente di una società; il rispetto del diritto dell'Unione e nazionale in materia di concorrenza e lavoro*”.

A fonte del descritto panorama unionale, il legislatore italiano ammette in senso ampio l'esdebitazione quando abbia ad oggetto debiti verso soggetti pubblici. Invero, è stato abrogato il divieto di falcidia dei tributi costituenti risorse dell'Unione Europea, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate (art. 7 comma 1, l. 3/2012), ed è parimenti venuto meno il divieto di esdebitazione riferito a debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di sovraindebitamento, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (art. 14 comma 3 lett. c) l. 3/2012)

2.3. Diversamente articolate, a seconda del tipo di strumento di regolazione o di insolvenza prescelto, sono invece le condizioni soggettive ostative all'accesso alla esdebitazione o, a monte, alla procedura.

E così, l'art. 76 comma 2, in tema di concordato minore, sanziona con la inammissibilità della domanda la (sola) commissione di atti in frode.

Di contro, maggiore rigore (dettato dalla esigenza di prevedere meccanismi valutativi che sopperiscano alla impossibilità, per il ceto creditorio, di vagliare la proposta del debitore mediante l'esercizio del diritto di voto previsto per il concordato minore) si registra in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, laddove l'art. 69 comma 1 impedisce l'accesso alla procedura al debitore che abbia “*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”.

La medesima severità (affermata con un identico sintagma) è pretesa anche dall'art. 282 comma 2, in riferimento alla esdebitazione all'esito della liquidazione controllata, e dall'art. 283 comma 7, in materia di esdebitazione del debitore incapiente: anche in questi casi l'esdebitazione non è ammessa quante volte il debitore “*ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”.

Va poi considerato, come detto, l'art. 278 comma 6 lett. b), che esclude dalla esdebitazione “*le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti*”, tra le quali vanno ricomprese quelle derivanti dal sistema sanzionatorio tributario (oggi compendiato nel D.lgs. 5/11/2024, n. 173, TU delle sanzioni tributarie amministrative e penali).

2.4. In questo perimetro normativo si è innervato il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, che nel modificare l'art. 269 c.c.i.i., e segnatamente il contenuto della relazione particolareggiata redatta dall'OCC ed allegata al ricorso depositato dal debitore (non anche quando ad agire sia il creditore, ma su questo si tornerà *infra*), ha introdotto elementi di consonanza, rispetto alle altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che impongono ulteriori indugi.

2.4.1. Invero, prima dell'intervento normativo in discorso, la relazione dell'OCC accompagnatoria della domanda di concordato minore doveva contenere, a norma dell'art. 76 comma 2 (oltre alla “*Indicazione dell'eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori*”), “*l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'sposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte*”.

Questo paniere informativo non era richiesto per la procedura di liquidazione controllata, la quale prevedeva che la relazione esponesse (solo) “*una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda*”, nonché “*la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore*”.

Sennonché, come anticipato, l'art. 41 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, intervenendo sull'art. 269 c.c.i.i., ha richiesto due ulteriori dati, prescrivendo (come per il concordato minore) che quando la domanda di accesso alla liquidazione controllata è depositata dal debitore la relazione dell'OCC contenga altresì (tra l'altro) indicazioni circa “*le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni*”. Dunque, anche nella domanda di

liquidazione controllata promossa dal debitore il legislatore esige, identicamente a quanto previsto per il concordato minore, la esplicitazione di questi elementi, il che impone di domandarsi quale effetto promani da questo innesto normativo in punto di ammissibilità della domanda, sotto il profilo della meritevolezza del ricorrente, posto che a norma dell'art. 270 c.c.i.i. “*Il Tribunale... verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 [e, dunque, le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni], dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata*”.

2.4.2. Nella vigenza dell’ordito codicistico preesistente alle modifiche appena indicate la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 31/07/2025, n. 22074) aveva condivisibilmente osservato che «*ai fini dell’ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovradebitamento*», in quanto: la liquidazione controllata non è di per sé un vantaggio per il richiedente né ha carattere premiale; eventuali profili di meritevolezza sono valutabili solo nella successiva fase dell’esdebitazione. L’orientamento espresso nella pronuncia, in sostanza, considera neutra la condotta soggettiva del debitore, rendendo prevalente l’interesse di costui all’apertura del concorso (indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti per l’esdebitazione) rispetto a quello del creditore a proseguire le azioni esecutive individuali (che si arrestano per effetto del rimando dell’art. 270 all’art. 150 c.c.i.i.), e di tanto vi sarebbe conferma nel fatto che quando ad agire è il debitore, non viene richiesto che i debiti scaduti e non pagati siano non inferiori alla soglia di € 50.000, come invece richiede l’art. 268 comma 2 quando la domanda è depositata dal creditore.

In questo contesto, Cass. 28/10/2025 n. 28576 ha affermato che “*la verifica che il giudice svolge sulla completezza e attendibilità della relazione dell’OCC ... risponde .. ad un’istituzionale esigenza di trasparenza informativa, allo scopo non solo di assicurare ai creditori la puntuale conoscenza dell’effettiva consistenza dell’attivo destinato al soddisfacimento dei crediti, ma di consentire anche al liquidatore di poter utilmente esercitare quelle azioni finalizzate all’incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi*”, con la conseguenza che “*La completezza e attendibilità della relazione dell’OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresenta un presupposto per l’ammissione alla procedura di liquidazione controllata, il cui accertamento, ai sensi dell’art.270 c.c.i.i., è riservato al giudice di merito e non è limitato al mero controllo formale in ordine all’esistenza della predetta relazione, ai sensi dell’art.269 c.c.i.i.*”.

Che il requisito della meritevolezza dovesse rimanere umbratile era del resto sostenuto dalla dottrina, la quale lo ricavata anche dal fatto che, nel passaggio dalla liquidazione del patrimonio alla liquidazione controllata, la verifica dell’assenza di atti in frode ai creditori non era più ancillare

all'apertura della procedura, come invece previsto dall'abrogato art. 14-*quinquies* della L. n. 3/2012.

2.5. Orbene, ritiene il Tribunale che i citati orientamenti debbano essere parzialmente rimeditati per effetto delle novità normative sopra riferite.

Se infatti può mantenersi ferma la valenza che riveste il requisito della completezza ed attendibilità della documentazione, la cui mancanza imporrà lo stigma della inammissibilità della domanda, non altrettanto può dirsi a proposito della affermata irrilevanza della condotta del debitore.

Invero: da un lato il novellato art. 269 richiede che la relazione dell'OCC indichi che “*le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni*”; dall'altro, l'art. 270 c.c.i.i. continua a prevedere che “*il Tribunale, dichiara l'apertura della liquidazione controllata “verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269”*”.

Il dato letterale è dunque chiaro: la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le proprie obbligazioni e lo scrutinio delle cause dell'indebitamento assurgono, nel ridisegnato assetto, ad elementi di ammissibilità della domanda.

In questo senso si è espressa la dottrina all'indomani della entrata in vigore delle modifiche richiamate, osservando come “*La necessità di allegare al ricorso una relazione con questo contenuto, che riguarda proprio la meritevolezza del debitore, non può che essere funzionale all'accesso alla procedura, anche se l'ottica finale rimane quella della esdebitazione, sia perché l'art. 270, comma 1, richiede che per l'apertura il tribunale debba verificare la ricorrenza ei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 (e quindi anche l'esistenza di una tale relazione), sia perché, altrimenti, non si capirebbe la ragione di richiedere una relazione sulla meritevolezza fin dal momento iniziale della presentazione del ricorso introduttivo*”.

2.5.1. Tale esegezi si nutre almeno di due ulteriori argomenti, che confortano il dato letterale.

Il primo è quello per cui si registra oggi un distinguo: i richiamati nuovi elementi vengono richiesti solo se la domanda è presentata dal debitore, e non anche quando l'iniziativa sia assunta dal creditore, il che conferma che il requisito è servente rispetto ad una verifica di meritevolezza del sovraindebitato ricorrente, poiché se il contenuto della relazione assolvesse ad una funzione informativa mera la distinzione non avrebbe alcuna ragione giustificativa.

Il secondo è quello per cui, a ben vedere, la liquidazione controllata produce dei vantaggi immediati per il debitore, a scapito del ceto creditorio, anche a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per la futura (ed eventuale) esdebitazione, sicché un sindacato di meritevolezza si impone quale condizione di accesso a quei benefici e quale ragione giustificatrice del sacrificio imposto ai creditori.

Infatti, dalla lettura dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. si ricava che sono sottratti all'attivo della liquidazione controllata non solo i beni ed i crediti impignorabili, ma anche “*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*”. Questa previsione sottrae *per tabulas* alla procedura un delta di patrimonio certamente superiore alle sole consistenze impignorabili, ed assicura così al debitore una utilità addirittura maggiore di quella di cui egli godrebbe ove fosse assoggettato alla liquidazione giudiziale, occasione in cui gli viene riconosciuto un “*sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia*”, qualora venissero a “*mancare i mezzi di sussistenza*”.

Diventa perciò anossica, alla luce di questo rilievo, l'affermazione, ricorsiva in dottrina, per cui un giudizio di immeritevolezza non avrebbe ragion d'essere in sede di apertura della procedura dacché non potrebbe tacciarsi come tale quel debitore che mette a disposizione del ceto creditorio tutte le sue sostanze, fruendo del solo riparo apprestato dalle norme sulla impignorabilità.

Insomma, a giudizio di questo Tribunale le modifiche normative sopra richiamate sembrano indirizzate a perseguire un nuovo bilanciamento tra l'anelito del debitore, teso all'apertura della procedura (evidentemente in prospettiva esdebitatoria) e le rivendicazioni dei ceto creditori. Il punto di equilibrio di queste antagoniste pretese è quello di escludere, anche per finalità deflattive, l'apertura di procedure di liquidazione controllata a domanda del debitore quando è già evidente la colpa grave ostativa all'esdebitazione, così sanzionandosi, di fatto, l'abuso dello strumento quante volte esso mortifica ingiustamente l'interesse dei creditori: a non sottoporsi alle regole del concorso formale e sostanziale avviando o proseguendo le iniziative esecutive individuali; a non subire una diminuzione della garanzia patrimoniale generica ulteriore rispetto a quella prevista delle norme sulla impignorabilità.

Diversamente argomentando si provocherebbe il cortocircuito di un sistema giuridico, che adergerebbe a meritevoli di tutela condotte *aliunde* sanzionate.

2.6. Non ignora il Tribunale che il presidio normativo introdotto dal legislatore del “correttivo” potrebbe essere aggirato da un debitore callido, che avvalendosi della disponibilità di un creditore compiacente chieda a costui di domandare l'apertura della liquidazione controllata, così svincolandosi dall'onere di riferire in ordine alle cause dell'indebitamento ed alla diligenza serbata nell'assumere le obbligazioni. Sennonché, come peraltro si ricava anche da recenti pronunce della Corte di cassazione (per quanto in ambiti del tutto diversi da quello che in questa sede è trattato) *adducere inconveniens non est solvere argumentum* (Cass., sez. III, 20 giugno 2025, n. 17195): eventuali accordi collusivi tra creditore e debitore, ove sottoposti allo scrutinio del giudice, potranno essere valutati al fine di escludere l'accesso alla procedura o fondare pretese risarcitorie di altri creditori, ove ne ricorrano i presupposti.

2.7. Applicando al caso di specie le suddette coordinate ricostruttive, rileva il Tribunale che la domanda depositata si caratterizza per una palmare inammissibilità, dacché il monte debiti è composto, in larga misura, da obbligazioni tributarie rimaste inadempiate e da sanzione comminate per violazioni amministrative (in materia di circolazione stradale), il che denota, se non un atteggiamento doloso, quanto meno una colpa grave nella causazione del sovraindebitamento, la quale non può in alcun modo risolversi a vantaggio del debitore medesimo, per tutte le ragioni sin qui declinate. Tale rilievo rende superflua la valutazione delle condotte distrattive che il debitore ha posto in essere (con riferimento all'ammacco di liquidità dal conto corrente, visto che le fatture depositate a giustificazione dei costi sostenuti sono per lo più antecedenti al deposito della domanda) o ha dichiarato di voler porre in essere (con riferimento agli automezzi) ed alla autonoma determinazione della quota di reddito che lo stesso intende “concedere” ai creditori, segno evidente di una strabica visione della procedura di liquidazione controllata, piegata a mo’ di “proposta” da sottoporre al vaglio del Tribunale, come peraltro lo stesso OCC non ha mancato di sottolineare, correttamente, nella sua relazione.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile l’istanza.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 02.12.2025.

Il Presidente – est.

Rinaldo d’Alonzo